

Avviso pubblico
“Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19 in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3”

FAQ

A) Destinatari/Beneficiari

1. D. Chi può partecipare all'Avviso?

1. R. Possono presentare domanda di contributo i lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio toscano, come di seguito indicati:

a) titolari di Partita IVA;

b) lavoratori autonomi occasionali, che alla data di presentazione della domanda:

1. siano residenti in un Comune della Regione Toscana;

2. risultino iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);

3. abbiano versato dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2021, ovvero al 6 febbraio 2021, almeno 7 contributi giornalieri, al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);

4. abbiano operato sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020;

5. non siano percettori di redditi derivanti da pensione e/o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

6. non abbiano percepito nell'annualità 2019 un reddito lordo complessivo superiore a euro 35.000,00;

7. non abbiano riportato nei cinque anni precedenti condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) associazione per delinquere di stampo mafioso;

b) associazione per delinquere;

c) corruzione;

d) peculato;

e) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

2. D. Per accedere al contributo devo possedere uno specifico codice ATECO?

2. R. L'Avviso pubblico "Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19" in attuazione della Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3, non prevede tra i requisiti di ammissibilità elencati al paragrafo 2.2 il possesso di uno specifico codice ATECO.

3. D. Cosa si intende per lavoratore autonomo occasionale?

3. R. Alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del Codice Civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;

- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;

- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

4. D. Sono uno sceneggiatore residente da sempre in Toscana ed ho tutti i requisiti (di reddito, contributi al fondo lavoratori spettacolo, ecc) per fare domanda. Ma volevo un chiarimento riguardo ad uno dei requisiti di ammissibilità, quello al punto 4 "aver operato sul territorio regionale negli anni 2019 e 2020. Cosa si intende di preciso? Io, essendo uno sceneggiatore, scrivo da casa, quindi ovviamente opero sul territorio regionale, ma ho scritto sceneggiature anche per case di produzione non toscane e per questo motivo mi sono spostato a volte per lavori fuori dal territorio regionale.

4. R. Premettendo che l'operatività sul territorio regionale negli anni di riferimento (2019 e 2020) e, dunque, il possesso del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 del par. 2.2 dell'Avviso non può essere ricondotto alla residenza in un Comune della Regione Toscana che è altro requisito di ammissibilità a norma del punto 1 del medesimo par. 2.2, il requisito deve essere inteso nel senso che i 7 contributi giornalieri al FLPS, previsti al punto 3 del paragrafo 2.2, devono essere stati versati da committenti con sede legale o operativa sita nel territorio regionale.

B) Tipologia ed entità dell'aiuto

1. D. Qual'è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

1. R. I contributi sono concessi con procedimento automatico, in misura fissa, di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate, dopo che il competente ufficio ne avrà verificata l'ammissibilità.

I contributi sono concessi entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 3.000,00 per ciascun soggetto avente diritto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, co. 4, della l.r. 3/2021.

Nell'ipotesi in cui sia presentata una proposta progettuale di cui al punto 2.4, e questa sia selezionata dalla Commissione di valutazione, il contributo, per un importo pari ad 5.000,00 euro sarà erogato come "premierità", oltre al contributo in misura fissa di ammontare predeterminato.

2. D. Se, oltre alla domanda di ristoro una tantum, presento la proposta facoltativa di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana e non rientro tra i 15 che ricevono la premierità, perdo anche il contributo in misura fissa?

2. R. La presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana è **a titolo facoltativo** e saranno ammessi a valutazione i soli progetti le cui domande di contributo saranno risultate ammissibili. Ciò significa che se la domanda di ristoro del valore massimo di 3.000,00 € risulterà ammissibile e unitamente a questa verrà allegata una proposta progettuale che sarà valutata positivamente dalla Commissione Tecnica nominata rientrando tra le prime 15 classificate, il soggetto richiedente potrà beneficiare di un aiuto complessivo pari alla somma dei due importi di cui il primo fino ad un massimo di 3.000,00 € e il secondo di 5.000,00 €. In caso di valutazione insufficiente da parte della Commissione Tecnica o di collocazione del progetto in graduatoria in una posizione successiva alla quindicesima, l'ammontare del contributo sarà solo quello corrispondente al ristoro una tantum del valore massimo di 3.000,00 €.

3. D. La "premierità" di 5.000,00 € consiste in un'ulteriore erogazione a fondo perduto per i 15 artisti vincitori o consiste invece in un rimborso delle spese sostenute per il progetto di valorizzazione presentato?

3. R. La premierità di 5.000,00 € saranno liquidate da Sviluppo Toscana S.p.A. ai soggetti aventi diritto, a seguito della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, ed è appunto una somma fissa che sarà erogata ai soggetti che in base alla valutazione effettuata dalla Commissione valutatrice risulteranno i primi 15 in graduatoria sulla base dei criteri e punteggi previsti dal paragrafo 2.4 dell'Avviso.

4. D. Quali sono le spese ammissibili da documentare entro il prossimo anno? Devono essere pari o superiori a 5.000,00 €?

4. R. Le spese ammissibili da documentare dovranno essere quelle relative alla realizzazione delle proposte di iniziativa culturale e creativa dell'identità toscana, ossia tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto di valorizzazione (con l'esclusione, ovviamente, dell'acquisto o ristrutturazione di beni immobili, acquisto di beni mobili registrati e acquisto di beni durevoli).

Le spese per la realizzazione del progetto possono essere anche inferiori a 5.000 euro, così come superiori se ci si avvale della capacità di finanziamento concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (capacità che è oggetto di valutazione ai sensi del paragrafo 2.4), con esclusione di altri contributi regionali. Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere presentato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di completamento del progetto e quindi entro e non oltre il 30 settembre 2022 a pena di revoca della premierità.

5.D. Quali sono le modalità di rendicontazione della premialità relativa alla realizzazione della proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana?

5. R. Le spese devono essere chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia con riguardo alla data di realizzazione che per la congruità della loro tipologia e della loro quantificazione e direttamente intestate al soggetto beneficiario della premialità. Al rendiconto finanziario devono essere allegati le copie quietanzate dei relativi giustificativi di spesa. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione.

6. D. In caso sia presentato un progetto che prevede, supponiamo, 4.000,00 € di spese, il quale risulta vincitore; in tal caso la premialità sarà comunque di 5.000,00 €?

6. R. Nel caso esemplificato, la premialità ammonterà comunque a € 5.000,00.

7. D. Cosa significa che l'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni?

7. R. Significa che i contributi concessi con il presente avviso possono essere cumulati con altri contributi economici concessi, su iniziativa della Regione Toscana o del Governo nazionale o di altri soggetti titolati, aventi la medesima finalità di contrastare gli effetti della pandemia ancora in corso sulle categorie di lavoratori più esposti. Con esclusione della proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana che deve essere inedita e non aver percepito altri contributi regionali.

C) Presentazione della domanda

1. D. Come si presenta la domanda?

1. R. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristorisvago>

2. D. Quando è possibile presentare la domanda?

2. R. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 24 maggio 2021 e fino alle ore 17.00 del 14 giugno 2021.

3. D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

3. R. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

4. D. Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

4. R. Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.2, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Come indicato a pagina 8 del *Manuale per la compilazione della domanda* pubblicato tra gli allegati alla pagina informativa, è possibile ritirare una domanda presentata cliccando sull'apposito tasto contraddistinto dalla seguente icona 

D) Istruttoria

1. D. Quanto dura l'istruttoria?

1. R. L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro massimo 90 giorni successivi con l'adozione del Decreto di approvazione della Graduatoria.

2. D. Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

2. R. No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA, all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito del Consiglio regionale: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "avvisi, bandi e gare", del Decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana SpA.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo.

E) Erogazione

1. D. Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

1. R. Il contributo in misura fissa sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.

Il contributo concesso come "premierità" ai progetti culturali vincitori a seguito di valutazione da parte di apposita commissione tecnica istituita presso il Consiglio regionale, nel numero massimo di 15, sarà approvato con provvedimento del dirigente del competente Settore del Consiglio regionale e da questo comunicato a Sviluppo Toscana S.p.A. Le premierità ai soggetti aventi diritto saranno liquidate da Sviluppo Toscana S.p.A. a seguito della pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Le proposte culturali aggiudicatarie delle premierità, dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2022, salvo richiesta di proroga debitamente motivata e solo per ritardi dovuti a slittamenti di calendario imposti dal sopraggiungere di motivi imprevedibili ed urgenti finalizzati a prevenire il rischio di diffusione del CORONAVIRUS SARS-CoV-2 ed all'evolversi della situazione epidemiologica. Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere presentato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di completamento del progetto e quindi entro e non oltre il 30 settembre 2022.